Legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 47

(Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale)(4)

- 1. Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano, persegue le finalità di risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale, nonché di sostenere strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale. Esso prevede:
- a) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;
- **b)** i progetti integrati diretti all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati, attraverso apposite misure di accompagnamento, con il concorso preminente dei servizi pubblici per l'impiego;
- **c)** il raccordo con progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale;
- **d)** le eventuali modalità di partecipazione delle imprese al finanziamento dei progetti di cui alle lettere b) e c).
- **2.** L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.
- **3.** Il Piano di cui al comma 2 ha efficacia per un periodo di dodici mesi, prorogabile secondo la procedura di cui al comma medesimo.

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 8), L. R. 16/2012, a decorrere dall'1/1/2013.
- **2** Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 9), L. R. 16/2012, a decorrere dall'1/1/2013.
- 3 Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 13/2015, con effetto dall'1/7/2015.

4 Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 17/2020